

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'indicatore di tempestività dei pagamenti definisce il ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza stabilita di norma 30 giorni salvo accordi diversi tra le parti.

L'art. 33, comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, come modificato dal Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito in Legge del 23 giugno 2014 n. 89 ha stabilito che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti".

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014 ha definito le modalità di calcolo dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti nel modo seguente: somma dei giorni effettivi di pagamento per ciascuna fattura ricevuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale ossia i giorni intercorsi tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento compresi i festivi deve essere moltiplicata per l'importo complessivo dovuto. Tale valore deve poi essere rapportato agli importi effettivamente pagati dalla PA nel periodo di riferimento.

La circolare n. 22 del 22 luglio 2015 del Mef ha stabilito che nella definizione di "importo dovuto" non rientra l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nel caso di applicazione del regime della scissione dei pagamenti c.d. Split Payment di cui articolo 17 Ter del D.P.R. n. 633/1972.

Indicatore di tempestività dei pagamenti riferito all'anno 2015: -0,55 giorni.

L'indice rappresenta il tempo medio di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale di 0,55 giorni.

Brescia lì 31 gennaio 2016